

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI RINTRACCIABILITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI (UNI EN ISO 22005:2008)

## PREMESSA

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17065 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CQY non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra CQY e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

Il Certificato CERTIQUALITY è il documento con il quale si attesta che un prodotto, processo e/o servizio è conforme ai requisiti di una Norma o di un Documento di riferimento.

L'audit di certificazione non è un audit di conformità legale.

## 2. DEFINIZIONI

Nota: nei diversi contesti si applicano le definizioni riportate nella UNI EN ISO 22005:2008 e nel RT 17 Accredia.

**Produzione primaria:** tutte le fasi della produzione, dell'allevamento (1) o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (art. 3 del Reg. CE 178/2002).

**Profondità:**

Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc., coperte dal sistema in modo continuativo.

**Estensione:**

Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo.

**Elementi:**

Informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi.

**Unità Minima Rintracciabile (UMR):**

quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità.

**Obiettivi:**

Risultati, inerenti l'UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

**Bilanci di Massa:**

attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile il termine "resa produttiva").

## 3. CONDIZIONI GENERALI

Un sistema di rintracciabilità certificato deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti e servizi utilizzati nei processi di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione e/o distribuzione e/o logistica coperti dal sistema stesso.

Il sistema, identificando in maniera univoca il prodotto oggetto di certificazione, deve essere chiaramente definito in termini di UMR, obiettivi, elementi caratterizzanti, estensione e profondità.

3.1 Possono accedere alla Certificazione a fronte della norma UNI EN ISO 22005:2008, tutte le Organizzazioni che operano nella filiera agroalimentare che ne facciano richiesta.

3.2 Perché venga attivato l'iter di Certificazione da parte di CQY, l'Organizzazione richiedente deve accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CQY.

L'Organizzazione deve inoltre implementare e mantenere un sistema di rintracciabilità nelle filiere alimentari conforme alla norma di riferimento.

3.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento, comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

3.4 L'Organizzazione si impegna a conformare e mantenere conformi i propri prodotti processi e/o servizi a tutti i requisiti di natura cogente (quali direttive, leggi, regolamenti) applicabili. L'Istituto ha la responsabilità di verificare che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi all'oggetto di certificazione.

La validità della Certificazione del Prodotto decorre dalla data di emissione del certificato, pertanto non possono considerarsi coperti da certificazione i prodotti venduti od erogati prima di tale data. Analogamente, i prodotti venduti od erogati successivamente alla data di scadenza, di rinuncia o revoca della Certificazione, non possono considerarsi coperti da certificazione.

3.5 L'Istituto gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it). L'Istituto rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi con i quali CERTIQUALITY ha definito accordi di riconoscimento. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accreditamento.

3.6 Prima di avviare l'iter di certificazione è possibile richiedere una visita preliminare con l'obiettivo di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione in relazione ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 22005:08. Tale verifica è documentata ma non viene considerata ai fini dell'audit di certificazione.

3.7 La certificazione non è trasferibile a prodotti, attività, aziende produttive o ad unità diverse da quelle menzionate nel Certificato.

### 3.8 ESCLUSIONI

Sono ammesse esclusioni di fasi della filiera produttiva o componenti (ingredienti) del prodotto.

Certiquality si riserva di valutare e accettare o meno le eventuali esclusioni richieste dalle Organizzazioni fornendo le relative ragioni giustificative.

- Esclusione di fasi della filiera

Nel caso di un sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva, possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata la irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. A tal fine l'organizzazione richiedente la certificazione dovrà condurre e documentare i necessari approfondimenti ai fini della verifica da parte di Certiquality.

Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera ovvero di assoluta irrilevanza.

Analogamente, salvo casi eccezionali di dimostrabile irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, non sono consentite esclusioni di fasi della filiera svolte direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione.

In caso di esclusione di fasi primarie, è fatto divieto di utilizzare, nei certificati e nell'uso commerciale e promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e loro sinonimi, o espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria sia parte integrante del sistema certificato.

Nel caso di filiere animali il sito di partenza della filiera può essere diverso da quello di nascita degli animali, fermo restando che, in questi casi, i tempi di permanenza dell'animale nel sito di partenza della filiera dovranno essere significativi per la vita dello stesso. In tali casi, il certificato dovrà riportare la tipologia di allevamento di partenza.

- Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità taluni componenti - ingredienti del prodotto, purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza.

A tal fine l'organizzazione richiedente la certificazione dovrà condurre e documentare i

necessari approfondimenti ai fini della verifica da parte di Certiquality.

Componenti accessori, quali additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, ecc., non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità e possono essere gestiti tramite la sola identificazione documentale del fornitore, come previsto dalla normativa di riferimento.

Comunque, in caso di esclusione di componenti accessori o altri componenti che non compromettono il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, non si rende necessario evidenziarne le eventuali esclusioni e potrà essere fatto riferimento al prodotto finale.

#### 4. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI FILIERA

L'Organizzazione che intenda essere certificata a fronte della UNI EN ISO 22005 deve richiedere un'offerta all'Istituto mediante la compilazione, datata e firmata, dello specifico modulo nel quale deve essere chiaramente indicato il prodotto oggetto di certificazione.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive modifiche, disponibile sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)

L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di certificazione.

##### 4.1 Campionamento

L'audit a fronte della norma UNI EN ISO 22005 deve essere svolto su un campione delle aziende aderenti registrate, seguendo i criteri previsti dal documento tecnico Accredia RT17.

I criteri di scelta delle aziende da sottoporre annualmente a verifica avendo cura di selezionare ogni volta un campione di aziende diverso dal precedente sono:

- In fase di prima certificazione, il criterio da adottarsi è quello della scelta casuale con riferimento ai processi inclusi nell'oggetto del certificato
- in sede di sorveglianza annuale, il criterio da adottarsi è quello generale della scelta casuale, campionando aziende differenti da quelle già campionate nei precedenti audit; vanno comunque tenuti in considerazione i rilievi emersi durante l'audit precedente e pertanto l'ispettore può decidere di riverificare anche alcune aziende già verificate in precedenza; la valutazione degli elementi di rischio di perdita di rintracciabilità in relazione all'oggetto del certificato può essere un altro elemento che può influire sui criteri di scelta; un ulteriore elemento di indirizzo può essere l'accorpamento per zona geografica.

4.2 Pianificazione ed effettuazione della verifica  
In seguito all'accettazione dell'offerta, l'Istituto nomina un Ispettore o un Gruppo di Valutazione qualificato secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, valutando l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno dei Valutatori membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica all'Organizzazione assieme alla data prevista per l'effettuazione della verifica. Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità degli stessi, l'Organizzazione può richiedere la sostituzione di uno o più Valutatori indicati.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di Valutazione.

4.3 La verifica a fronte della UNI EN ISO 22005:08 prevede un audit presso la capo-filiera e presso un campione di aziende aderenti, mentre in caso di rintracciabilità intraziendale, un audit presso la singola azienda.

La valutazione comprende la verifica della conformità dell'Organizzazione ai requisiti della norma di riferimento e le seguenti attività:

- esame documentale,
- verifica della presenza di un elenco aggiornato delle aziende aderenti alla filiera,
- eventuale autorizzazione da parte delle aziende aderenti, a comparire sull'allegato del certificato,
- effettuazione di una prova di rintracciabilità, verificando l'esistenza - nella documentazione del sistema di rintracciabilità - di un piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e dell'assegnazione delle responsabilità nell'ambito delle organizzazioni coinvolte nel sistema di rintracciabilità/ filiera,
- l'effettuazione di un bilancio di massa, al fine di verificare l'affidabilità dei bilanci di massa svolti in autocontrollo dalle organizzazioni certificate,
- verifica della corretta ed efficace utilizzazione, da parte dell'organizzazione, dei bilanci di massa, come strumento per valutare l'efficacia dei sistemi,
- ispezione dell'azienda capo-filiera e delle eventuali aziende associate.

L'Organizzazione deve assicurare che durante l'audit:

- tutti i documenti e tutte le registrazioni previsti dalla UNI EN ISO 22005:08 siano disponibili per i Valutatori,
- i Valutatori siano assistiti da un rappresentate dell'azienda,
- in funzione delle necessità dell'audit, sia consentito l'accesso al Sistema Informativo.

Al termine dell'audit, In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione dell'Organizzazione o di un suo rappresentate, il Gruppo di valutazione precisa la tipologia delle

non conformità rilevate e lascia in copia all'Organizzazione un rapporto che riassume in modo sintetico i risultati della verifica ed indica il numero di non conformità.

Le carenze devono essere identificate a fronte di specifiche prescrizioni della norma e possono essere classificate come maggiori, minori o come semplici raccomandazioni, in funzione dell'impatto di ciascuna sullo specifico Sistema di Rintracciabilità nella filiera alimentare e mangimistica.

Qualora vengano rilevate non conformità, l'Organizzazione dovrà presentare all'Istituto un programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

L'Istituto può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive.

L'Istituto può procedere ad un ulteriore audit suppletivo di valutazione parziale o totale quando non vi è evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità.

L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà valutata dall'Istituto in occasione della verifica successiva.

La documentazione relativa alle fasi di valutazione del Sistema viene sottoposta alla delibera della Commissione Tecnica dell'Istituto per il rilascio della Certificazione. A seguito della delibera positiva, l'Istituto invia il Certificato all'Organizzazione.

Le visite di sorveglianza hanno cadenza annuale prevista a 12 mesi dalla precedente, salvo diversa prescrizione specifica della norma di riferimento.

In base all'esito della verifica, la Commissione Tecnica può richiedere un audit addizionale, che si aggiunge a quello annuale, finalizzato a verificare con tempestività le criticità rilevate.

4.4 A seguito del rilascio della Certificazione e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione, l'Istituto invia il certificato e iscrive l'Organizzazione nel Registro delle Organizzazioni in possesso di Certificazione come descritto al par. 4.5.

Il Certificato Certiquality è il documento con il quale l'Istituto attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un Sistema conforme alla norma sopra indicata.

4.5 Sorveglianza dell'Organizzazione in possesso di Certificazione  
Scopo dell'audit annuale di sorveglianza è verificare che il Sistema di Rintracciabilità continui ad essere applicato e rispetti i requisiti della UNI EN ISO 22005.

L'audit di sorveglianza di rintracciabilità di filiera prevede la valutazione di tutti i punti della norma.

In casi eccezionali, allo scopo di soddisfare alcune giustificate esigenze aziendali (far coincidere l'audit di sorveglianza con altre verifiche di estensione e/o rinnovo di Certificazione, o con verifiche relative allo stesso Gruppo, per comprovati motivi organizzativi o logistici etc.), è possibile posticipare la data di effettuazione dell'audit fino ad un massimo di 4 mesi inviando una richiesta scritta e motivata all'Istituto, che si riserva di valutare l'accettabilità della richiesta.

I mesi di posticipo concessi verranno poi recuperati in occasione dell'audit successivo in modo da non ridurre la prevista periodicità di audit.

Nel corso del triennio è prevista una sola possibilità di richiesta di posticipo dell'audit.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, l'Istituto avvierà l'iter di sospensione ed eventuale successiva revoca della certificazione.

#### 4.6 Audit non annunciati

Qualora l'Istituto lo ritenga opportuno possono venire effettuate visite di sorveglianza straordinarie non programmate.

Sia nel caso di rifiuto ad accogliere i Valutatori, sia nel caso di riscontro di "non conformità", il costo dell'audit non programmato viene addebitato all'Organizzazione.

Nulla viene addebitato nel caso che l'audit non programmato non metta in evidenza alcuna "non conformità".

### 5. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 La Certificazione rilasciata da CERTIQUALITY è subordinata a sorveglianza periodica e a riesame completo delle attività con periodicità almeno annuale.

Il certificato rilasciato dovrà contenere adeguate informazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- Oggetto del sistema di rintracciabilità (Prodotto o componente cui si applica il sistema di rintracciabilità).

- Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione – per la definizione di questi si può fare riferimento agli obiettivi elencati dalla norma UNI EN ISO 22005 § 4.3. La definizione degli obiettivi deve essere univocamente e oggettivamente interpretabile da parte degli utenti della certificazione e riconducibile all'oggetto del sistema di rintracciabilità.

- Profondità del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;

- Estensione del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- Elementi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- UMR.

Il certificato riporta la data di scadenza triennale e l'indicazione del tipo di sistema di certificazione applicabile secondo quanto definito nella ISO/IEC 17067:2013.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato inoltre alla applicazione di quanto indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

## 6. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

### 6.1 Uso del logo

L'impiego che le organizzazioni certificate possono fare della certificazione ottenuta, a fini promozionali e commerciali, deve essere congruente con quanto specificato nel Regolamento Certiquality sull'uso dei loghi REG 02, presente sul sito [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)

L'uso della certificazione non deve indurre in errore colui che acquista il prodotto certificato (l'uso del solo titolo della norma è ammesso solo qualora tutta la filiera è oggetto di certificazione; in caso contrario è ammesso l'uso del solo titolo della norma solo se è indicata la profondità della stessa in maniera univoca). Dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema non sono ammesse.

Casi particolari sono previsti in caso di esclusioni:

- Esclusione di fasi della filiera (applicabile alla sola rintracciabilità di filiera)

In caso di esclusione di fasi primarie, è fatto divieto di utilizzare, nei certificati e nell'uso commerciale e promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e loro sinonimi, o espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria (come definita nell'art. 3 del Reg. CE 178/2002) sia parte integrante del sistema certificato.

- Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

In caso di esclusione di componenti accessori (coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua ed imballaggi, ecc.) nei termini di cui al punto 4.8 le esclusioni devono essere chiaramente evidenziate e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione nei modi opportuni, inclusa in modo particolare l'etichettatura dei prodotti.

L'Istituto, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

6.2 La Certificazione è rilasciata all'Organizzazione a fronte della Norma, alle attività/prodotti certificate e alle unità operative menzionate nel Certificato e non è trasferibile ad altre unità.

L'Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione, deve farne richiesta all'Istituto che provvede a istruire una opportuna pratica di estensione.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione, devono essere comunicati all'Istituto e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato.

In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non ne alterino la conformità.

6.3 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la tracciabilità nelle filiere agroalimentari in conformità ai requisiti certificati;
- accettare, a proprie spese, le verifiche che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione a seguito di modifiche rilevanti intervenute nelle filiere dopo la data di rilascio della Certificazione o dell'ultimo audit;
- Non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- attuare le azioni correttive al proprio Sistema a seguito degli scostamenti rilevati;
- consentire che l'Istituto svolga attività di sorveglianza sulla filiera;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi alla norma di riferimento; adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive e metterle a disposizione dell'Istituto e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- per l'inserimento nel certificato di nominativi delle organizzazioni associate/aderenti alla filiera deve richiedere alle stesse l'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 196/2003;
- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai valutatori dell'Istituto, agli eventuali osservatori o Esperti e ai valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione, l'Istituto può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione.

#### 6.4 Obblighi di informazione

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente Certiquality a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione e/o ai prodotti connessi alla certificazione;
- informare tempestivamente Certiquality circa ritiri, richiami, allerta sui prodotti oggetto di certificazione,
- comunicare immediatamente modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione dell'oggetto della Certificazione e degli aspetti editoriali;
- comunicare immediatamente all'Istituto eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- mantenere informato l'Istituto sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra, l'Istituto si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive straordinarie ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata a carico dell'Organizzazione.

6.5 In caso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento, le Organizzazioni si impegnano a conoscere ed applicare tutte le disposizioni previste dai Regolamenti Tecnici Accredia, reperibili sul sito Internet: [www.accredia.it](http://www.accredia.it).

#### 7. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può sospendere la Certificazione.

Esempi di tali carenze sono:

- se l'audit di indica non conformità gravi non risolte nei tempi e modi previsti dall'Istituto (v. art. 5.3);
- se l'uso improprio della Certificazione non è per l'Istituto superato in modo soddisfacente;
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure dell'Istituto.

L'Istituto può sospendere la certificazione anche in caso di:

- mancato pagamento per attività già effettuate;
- rifiuto da parte dell'Organizzazione di effettuare gli audit di qualsiasi tipo richiesti

da Certiquality o dall'ente di Accreditamento;

- rifiuto di ricevere gli osservatori Accredia;
- provvedimenti della Pubblica Autorità che pregiudichino l'applicazione della norma di riferimento o che abbiano per oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti relativi al prodotto;
- mancata comunicazione di quanto riportato al par. 7.4.

7.1 La sospensione viene comunicata all'Organizzazione a seguito della delibera della Commissione Tecnica per mezzo di lettera raccomandata, indicando la data di decorrenza, il divieto di promuovere azioni pubblicitarie facenti riferimento all'avvenuta certificazione.

L'Organizzazione è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni dell'Istituto e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

L'Organizzazione è inoltre tenuta a darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

La sospensione è annullata solo quando l'Istituto ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito dall'Istituto, lo stesso procederà alla revoca della Certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate a cura dell'Istituto e conseguenti a carenze o scostamenti sono a carico dell'Organizzazione.

In casi eccezionali, e solo per una volta durante il triennio di Certificazione, l'Organizzazione può chiedere, per un breve periodo, la sospensione della Certificazione; la decisione è sottoposta a delibera da parte della Commissione Tecnica.

Per prodotti stagionali, a causa di mancata produzione, l'Organizzazione può richiedere la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso di impossibilità a riprendere la produzione ed in assenza di specifica rinuncia da parte dell'Organizzazione, l'Istituto disporrà la revoca della Certificazione.

#### 8. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

8.1 La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione viene deliberata dalla Commissione Tecnica dell'Istituto nei seguenti casi:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto dall'Istituto;
- i casi indicati al par. 8: qualora la loro gravità renda necessaria una immediata revoca,

- persistere della condizione di morosità per oltre 1 mese dal ricevimento della sospensione amministrativa (diffida) inviata dall'Istituto con lettera raccomandata;
- violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti o i processi oggetto di certificazione.

La decisione di revoca della Certificazione viene comunicata dall'Istituto mediante lettera raccomandata A.R.

8.2 A seguito di revoca l'Organizzazione s'impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria e dal prodotto, ogni riferimento o simbolo della Certificazione CERTIQUALITY;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione.

8.3 In seguito alla revoca, l'Istituto provvede inoltre a cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle Organizzazioni certificate.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione entro un mese può chiedere il reintegro della Certificazione. L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso di quanto già pagato e comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.

## 9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- alla scadenza del triennio, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11 del presente Regolamento;
- in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Istituto;
- in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione. Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio, previa verifica da parte dell'Istituto del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

Nei casi b), c), e d), la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese

dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

A seguito della rinuncia, l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto dall'art. 9.2 e l'Istituto applica quanto stabilito al par 9.3.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati, l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.

## 10. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- modifiche delle normative di riferimento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione.

Certiquality ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni iscritte nel Registro delle Organizzazioni certificate e/o in iter di Certificazione definendo la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche. Verrà inoltre definito un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendano adeguare il proprio Sistema di Gestione alle modifiche delle normative di riferimento o delle condizioni di rilascio della Certificazione possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

L'Istituto, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza del Sistema di Gestione dell'Organizzazione alle nuove prescrizioni della normativa.

Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione certificata.

## 11. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione del Richiedente e dell'Organizzazione certificata sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione, sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di certificazione, all'Organizzazione certificata e agli Enti di controllo e accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, l'Istituto ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi Certiquality non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate, senza il consenso scritto delle stesse. L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali).

## 12. CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

### 12.1 Tariffe

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

Il contratto ha validità triennale e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca e rinuncia della Certificazione l'Organizzazione è tenuta a pagare all'Istituto una penale pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati.

Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CERTIQUALITY sono dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata conseguimento della certificazione per cause non riferibili a CERTIQUALITY stesso.

### 12.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

## 13. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli

stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La certificazione CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti, processi o servizi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i (codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

Certiquality non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Certiquality non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di Enti di Accreditamento e Controllo in particolare qualora i dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

## 14. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami relativamente a possibili comportamenti non in linea con le norme di riferimento da parte dell'Istituto e delle Organizzazioni certificate.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Comunicazioni di segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.

## 15. RICORSI

L'Organizzazione interessata può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Certiquality provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality, lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

#### 16. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.